

Cassazione civile sez. I, 14/07/2025, (ud. 18/06/2025, dep. 14/07/2025), n.19290

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere relatore

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. CAMPESI Eduardo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18121/2024 R.G. proposto da: Fa.Sh., elettivamente domiciliato in PERUGIA LUIGI CANALI 23 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell'avvocato GRASSO CARMELA che lo rappresenta e difende - ricorrente -

contro

Ma.Ma. - intimata -

avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 451/2023 depositata il 13/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.

FATTI DI CAUSA

1.- Il ricorso riguarda l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Perugia, quale giudice del rinvio all'esito della cassazione di precedente propria ordinanza, ha respinto il reclamo proposto da Fa.Sh. contro la decisione con cui il Tribunale di Perugia che aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima ai sensi dell'art. 9 bis legge 898/1970 onde ottenere dall'erede universale di Ri.Ro. (di cui era stata dichiarata la morte in data 30.11.2016) Ma.Ma., un assegno mensile a carico dell'eredità nella misura di Euro 1.500,00 mensili, deducendo di essere coniuge divorziata dal 1995 del Ri.Ro., già titolare di assegno divorzile nella misura di Euro.800,00 mensili e di essere priva di redditi e in stato di bisogno.

2. - La sentenza con cui la Corte d'Appello, in prima battuta, aveva respinto il reclamo, è stata riformata da questa Corte con ordinanza che ha affermato il seguente principio di diritto "L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1 dicembre 1970, n.898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati dallo stesso art. 9 bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. in materia di alimenti." (Cass. n.1253/2012; Cass. n. 9185/2004); quindi sottolineava che la statuizione impugnata, in difformità del dettato normativo, non risultava assunta sulla scorta della disamina dei fatti operata in concreto e alla luce dei diversi parametri enunciati.

3.- Riassunto il giudizio, la Corte d'Appello ha nuovamente respinto il reclamo osservando:

- a) che nelle more del giudizio Fa.Sh. ha proposto domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità nella misura del 50% della pensione dell'ex coniuge, a norma dell'art. 9 comma 3 della legge n. 898/70;
- b) che l'art. 9 bis c.1 prevede che per determinare l'assegno periodico a carico dell'eredità si debba tener conto "dell'eventuale pensione di reversibilità" e che "non vi è dubbio alcuno che, essendo la reclamante stata sposata dal 10.5.1986 al 21.4.1995, alla medesima spetti, per legge, una quota consistente di pensione di reversibilità" e che "l'INPS sta già procedendo da mesi ad accantonare la metà della pensione";
- c) che, quindi, di tale circostanza occorreva tener conto unitamente al fatto che a far data dal mese di aprile del 2023, la villetta di proprietà della reclamante forma oggetto di locazione turistica (sotto la denominazione "(Omissis)") ad un prezzo che oscillava tra Euro 135,00 ed Euro 186,00 al giorno; che costituiva fatto notorio che l'Umbria stia beneficiando negli ultimi anni di notevoli flussi turistici (soprattutto nei mesi estivi) e che Perugia sia uno dei luoghi più attrattivi ed apprezzati dai turisti, onde era ragionevole opinare che la locazione turistica di cui trattasi potesse rappresentare una fonte di entrate di rilievo per la Fa.Sh.;
- d) che, anche al netto dei fatti nuovi sopra indicati, lo stato di bisogno della reclamante non era stato compiutamente dimostrato, né dall'inventario dell'eredità versato in atti si ricavava che il Ri.Ro. avesse lasciato un ingente patrimonio all'unica erede, sia per quello che riguarda i beni immobili, sia per quello che riguarda i beni mobili;
- e) che, come già evidenziato dal Tribunale di Perugia, si desumeva dagli atti che tra il 1992 ed il 2002 Fa.Sh. - che aveva continuato a gestire con l'ex marito la rivendita di moto ed accessori

da lui fondata - aveva percepito un ammontare complessivo di circa seicento milioni di lire, una cifra elevata che aveva consentito all'odierna reclamante, tra l'altro, di acquistare l'immobile oggi affittato, senza necessità di ricorrere a prestiti, a conferma della solidità della sua posizione economica; che, inoltre, il fatto che la ricorrente avesse lavorato per così tanti anni a fianco del marito, nell'azienda di famiglia, induceva a ritenere che la stessa fosse in grado di provvedere al proprio sostentamento, avendo piena capacità lavorativa e godendo di buona salute;

f) che infine, la reclamante aveva dichiarato in prime cure di vivere tra P e T, onde non era ben chiaro quale fosse la sede principale dei suoi interessi e quali fossero gli introiti che le consentivano di affrontare le spese per i voli aerei (intercontinentali); inoltre, per anni, pur avendone diritto, non aveva mai richiesto la pensione di reversibilità, circostanze che costituivano concordanti indizi dell'assenza dello stato di bisogno.

4.- Contro la sentenza la sig. Fa.Sh. ha proposto ricorso, affidato a due motivi di cassazione. La sig. Ma.Ma. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma n. 3, c.p.c., con riferimento alla disposizione degli artt. 9,9 bis. L. 898/70 e p.c., 438 c.c. e 2 e 29 cost. Secondo la ricorrente la ratio decidendi della pronuncia d'appello è illegittima in quanto contraria al principio di legge applicabile al caso di specie avendo la Corte distrettuale affermato il difetto dello stato di bisogno della sig.ra Fa.Sh., sulla base di circostanze di fatto non idonee ad escludere l'esistenza dello stato di bisogno in capo alla ricorrente alla luce della giurisprudenza di questa stessa Corte.

In particolare osserva la ricorrente:

a) che, essendo la propria casa abitabile per soli ca mq 100 (in quanto il piano seminterrato è risultato non abitabile) e non divisibile, il canone mensile di locazione ricavabile dall'intero immobile di Euro. 500/700 e il prezzo di realizzo oggi "certamente inferiore" ai 118.000/135.000 indicati in perizia redatta nel 2019, si era risolta a trasferirsi nel seminterrato; ma detto sacrificio, non aveva purtroppo portato ad alcun vantaggio economico, ma solo ad esosi costi di gestione (dall'attestato ISEE 2023 risulta un patrimonio mobiliare per l'anno 2022 di Euro 1.400,00 totali) tanto che la ricorrente è stata costretta a chiudere detta attività; perciò la motivazione della Corte risulterebbe del tutto illogica, contraddittoria ove vorrebbe ricondurre alla locazione turistica una fonte di reddito, in quanto ".costituisce fatto notorio che l'Umbria stia beneficiando negli ultimi anni di notevoli flussi turistici (soprattutto nei mesi estivi) e che Perugia sia uno dei luoghi più attrattivi ed apprezzati dai turisti", nonché frutto di erronea interpretazione della normativa di riferimento, giacché si esclude lo stato di bisogno in base a "mere previsioni" di redditività, basate su "fatti notori" privi di riscontro effettivo nel caso di specie;

b) che parimenti contraddittoria, illogica, giuridicamente errata ed in palese violazione dell'art. 9 bis L. 898/70, sarebbe la valutazione operata dalla Corte d'Appello in merito alla titolarità in capo alla Fa.Sh. di una quota di pensione indiretta dell'ex coniuge Ri.Ro., essendosi limitata a liquidare il punto osservando che a breve la ricorrente "potrà godere di una quota significativa di pensione di reversibilità, senza incertezza alcuna (l'INPS sta già procedendo da mesi ad accantonare la metà della pensione)", con un ragionamento anche in questo caso - basato su una mera previsione, laddove la pronuncia del Tribunale di Perugia, in merito, era poi effettivamente intervenuta solo in data posteriore alla pronuncia dell'ordinanza impugnata, stabilendo il diritto della ricorrente a percepire il 40% della pensione indiretta, per un importo mensile quantificato in Euro 777,02 + Euro 47,18, con tassazione al 23% (cfr. all.to 13 del fascicoletto);

c) che in ogni caso la violazione di legge operata dalla Corte d'Appello in relazione all'art. 9 bis della L.898/1970 emergerebbe da una semplice lettura del testo della norma ("A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche"), dal quale si evincerebbe con evidenza che la semplice esistenza di una pensione di reversibilità (o altra equipollente) non è di per sé idonea ad escludere lo stato di bisogno che legittima l'adozione del provvedimento di cui all'art. 9 bis predetto;

d) che per quanto riguarda le sostanze ereditarie, la Corte d'Appello si era limitata a considerare i beni immobili e mobili delle sostanze ereditarie, senza nemmeno citare i proventi della società "Ri. MOTO", ancora oggi attiva e di cui beneficia l'unica erede universale e seconda moglie Ma.Ma. - amministratore unico e socio unico della Srl - di cui aveva documentato i cospicui ricavi pressoché costanti (v. bilancio anno 2016 evidenzianti ricavi di Euro 1.141.657,00: All. 17 nel fascicoletto; Euro 1.334.644,00 nel 2018, Euro 1.189.109,00 nel 2019: v. visura camerale Ri. MOTO Srl e bilanci anni 2018/2019: All.ti 19 e 20 nel Fascicoletto).

e) che i redditi percepiti tra il 1992 e il 2002 dall'attività svolta presso "Ri. MOTO" in virtù dell'associazione in partecipazione, per complessivi seicento milioni di vecchie Lire (percepiti quindi in dieci anni), a voler tutto concedere, era solo indice eventualmente dell'elevato "tenore di vita" della stessa fino alla cessazione della associazione in partecipazione per volontà unilaterale del marito nell'anno 2002; e che dal 2002 erano trascorsi ben 22 anni, durante i quali, la ricorrente aveva percepito solo l'assegno divorzile (prima di Euro 1.000,00, poi di Euro 800,00 mensili) fino alla morte del signor Ri.Ro. nel 2016, che l'aveva lasciata priva di qualsivoglia sostentamento economico.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi degli artt. 360, comma n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 384, comma n. 2 c.p.c., per la mancata ottemperanza al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 31.07.2023. La pronuncia rescindente della

adita Suprema Corte nel caso di specie, era intervenuta a cassare la precedente ordinanza della Corte di Appello di Perugia, che aveva escluso lo "stato di bisogno" della ricorrente, sulla base di due circostanze una delle quali si riferiva alla asserita titolarità di una "consistente parte" della pensione indiretta maturata a seguito del decesso del signor Ri.Ro.; sul punto era stato rilevato che detta pensione indiretta corrispondeva a un diritto del tutto "ipotetico", visto che la ricorrente non aveva nemmeno ancora proposto giudizialmente il procedimento per il suo riconoscimento, e che anche laddove la ricorrente fosse stata già titolare di quota parte della pensione indiretta, tale circostanza non sarebbe stata sufficiente ad escludere il diritto all'assegno a carico dell'eredità, per espressa disposizione di legge. Ciononostante, il giudice del rinvio - nella nuova ordinanza odiernamente impugnata - con motivazione del tutto simile alla precedente, si era basato su semplici previsioni e valutazioni sconnesse al dato di realtà, escludendo lo stato di bisogno per il semplice fatto che la signora Fa. aveva avviato, nell'aprile 2023, un'attività di locazione per brevi periodi della propria abitazione, che era ragionevole opinare potesse rappresentare una fonte di entrate di assoluto rilievo per la Fa.Sh., e per la presunta titolarità di quota parte della pensione indiretta, quando il giudizio introdotto dalla ricorrente per il riconoscimento di detta pensione indiretta, seppur pendente, non aveva ancora dato esito alcuno. Inoltre nella sentenza era stata illogicamente valorizzata una situazione reddituale risalente a 22 anni prima per escludere l'"attuale" sussistenza dello stato di bisogno, e non compiutamente considerata l'entità dei cespiti ereditari di cui beneficia l'erede universale e odierna resistente.

3.- I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

3.1 - La Corte d'Appello perugina ha fondato la sua decisione alla luce della ricognizione degli elementi di prova circa un complesso di precise circostanze di fatto che - nel loro insieme - ha ritenuto idonee ad escludere lo stato di bisogno, presupposto dell'applicazione dell'invocata norma, in conformità a quanto stabilito in sede rescindente da questa Corte. La circostanza che la ricorrente aveva diritto alla pensione di reversibilità di cui aveva fatto richiesta e che l'Inps stava già accantonando non era affatto ipotetica, tant'è che attualmente la stessa percepisce una pensione sostanzialmente corrispondente all'ammontare dell'assegno divorzile di cui godeva fino al decesso dell'ex marito; inoltre la Corte territoriale ha valorizzato il dato che la ricorrente è proprietaria di una villetta, che aveva messo a reddito - a dimostrazione anche del fatto che la stessa ha iniziativa e capacità imprenditoriale, ovvero due circostanze (proprietà immobiliare di una certa consistenza e capacità di iniziativa in funzione del proprio sostentamento) che non trovano smentita per il sol fatto che l'esito dell'iniziativa assunta non abbia dato l'esito sperato, nella prospettazione della ricorrente. Pertanto, la ricorrente, in effetti, censura un ragionamento decisorio alla luce di considerazioni sul concreto esercizio del potere valutativo del giudice di merito sui fatti e sull'esito delle relative prove, anche in ragione di presunzioni concordanti, che, come noto, non può essere sindacato in sede di legittimità e sottoposto a questa Corte onde ottenere una terzo grado di giudizio di merito, laddove tale giudizio si regge su una ratio decidendi (l'esclusione dello stato di bisogno) che non viene meno per il sol fatto che una delle

circostanze valutate, vale a dire la percezione di ingenti guadagni, si riferisca a tempi risalenti, anche perché detti guadagni sono quelli che hanno consentito alla sig.ra la Fa.Sh. l'acquisto dell'immobile di esclusiva proprietà che costituisce di per sé, un elemento che delinea una situazione patrimoniale che correttamente la Corte ha valorizzato unitamente alla fonte reddituale costituita dalla pensione di reversibilità che rispristica sostanzialmente la situazione che si era consolidata prima che venisse meno la percezione dell'assegno divorzile per concludere che la stessa possiede risorse economiche idonee a soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita della richiedente, e non si trova in stato di bisogno, in conformità a quanto stabilito da questa Corte a proposito del fatto che "al fine del riconoscimento di detto assegno al coniuge divorziato, che già goda, od a cui venga contestualmente attribuita una parte del trattamento pensionistico di reversibilità, non può prescindersi da una valutazione del "quantum" di tale trattamento e dal riscontro della sua inadeguatezza, sommato alle altre risorse del richiedente (Sez. 1, Sentenza n. 8687/1992)" (v. Cass. n. 1253/2012, in motivazione).

4. - In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese di lite giacché parte resistente è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 18 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2025.